



del 28 maggio 2022



Congedo straordinario per assistere familiari disabili fruibile anche dai conviventi di fatto

Anche i conviventi di fatto potranno fruire del congedo straordinario concesso per prestare assistenza a un familiare affetto da disabilità.

È favorevole, infatti, il parere espresso dalla Commissione Bilancio in merito allo schema di decreto legislativo che attua la direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Secondo quanto previsto dallo schema, si estende anche ai conviventi la possibilità di richiedere al datore di lavoro il congedo straordinario, qualora si rendesse necessario assistere un parente disabile.

Il congedo, inoltre, spetterà anche nel caso in cui la convivenza con il familiare da assistere sia iniziata successivamente alla richiesta del congedo stesso.

Lo schema del decreto, quindi, recepisce e introduce l'equiparazione del convivente di fatto al coniuge, specificando che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta.

A tal proposito, una sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2018 aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della mancata previsione del diritto al congedo per il figlio che instaura la convivenza solo successivamente alla domanda, tuttavia, con la nuova disciplina viene estesa questa possibilità a una più ampia platea di beneficiari.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, in particolare, specifica che il provvedimento reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, con l'obiettivo di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Publicazione del DPR recettivo del contratto

Dopo una prima segnalazione da parte dei Ministeri interessati, che anticipavano la pubblicazione in G.U. del D.P.R. relativo al provvedimento della Corte dei Conti n. 1282 del 18.05.2022, recettivo del nostro contratto di lavoro, in principio previsto per il prossimo 7 giugno, la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per chiedere un'accelerazione dei tempi in relazione agli impegni che il Governo aveva assunto in sede di sottoscrizione dell'accordo contrattuale.

Grazie al nostro intervento ci è stato comunicato che la pubblicazione in G.U. del citato decreto avverrà il 31 maggio p.v. e che NOIPA, grazie a tale pubblicazione, nel mese di maggio sarà in grado di erogare i pagamenti nelle nuove misure previste entro il mese di giugno.

CU NOIPA 2022 – Importo ulteriore detrazione

Sono state riscontrate in alcune Certificazioni Uniche elaborate da NoiPa delle anomalie riferite al mancato riconoscimento della ulteriore detrazione.

Dalle interlocuzioni intercorse con l'Agenzia delle Entrate è stato confermato che per un errore informatico il sistema aveva azzerato il beneficio percepito nel 2021 in occasione della rinuncia al "trattamento integrativo" del 2022.

L'Amministrazione si è accorta della problematica e sta inviando ai soggetti interessati un messaggio con il quale li informa che la CU verrà rielaborata. I contribuenti coinvolti sono circa 36.000 per i quali il sistema ha esteso la rinuncia espressa per il trattamento integrativo all'attribuzione dell'ulteriore detrazione, fruibile fino a 40.000 euro di reddito complessivo, operando automaticamente in sede di conguaglio fiscale la relativa trattenuta e la rateizzazione prevista per legge.

Trattandosi di una condizione legata semplicemente alla presenza della rinuncia, gli amministrati interessati non appartengono ad una specifica categoria, comprendono quindi sia personale del comparto Scuola, sia del comparto sicurezza, che personale amministrativo delle P.A. centrali.

Nell'ambito del bacino di 36.362 dipendenti coinvolti, ai 31.233 soggetti per i quali il conguaglio fiscale è risultato un debito e la cui applicazione non si è esaurita con il prelievo operato sulle retribuzioni del mese di febbraio, l'amministrazione ha rielaborato il conguaglio provvedendo ad inviare la comunicazione che invitava l'amministrato ad attendere l'emissione di una nuova versione della CU prima di presentare la dichiarazione dei redditi.

Per i restanti 5.129, per i quali è risultato un conguaglio fiscale a credito (4.342) o un conguaglio fiscale a debito integralmente trattenuto nel mese di febbraio (778), non è stata rilasciata una nuova certificazione ed è stato inviato all'amministrato un diverso messaggio invitandolo a presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare il credito d'imposta eventualmente spettante.

Infine, l'amministrato, nel portale vedrà sempre l'ultima versione della CU pubblicata.

La nuova CU sarà riconoscibile in quanto in fondo alla prima pagina riporterà una data di emissione successiva al mese di marzo.

Per evitare inconvenienti i contribuenti dovranno controllare la propria casella di posta elettronica per verificare l'eventuale presenza di una nuova CU o di un messaggio dell'Amministrazione.

Dunque, per accertare il rispetto delle tempistiche è necessario verificare sul verbale la data e il luogo dell'evento e la data di consegna della raccomandata all'ufficio postale e accertarsi che tra le due date non sia intercorso un lasso di tempo superiore a 90 giorni.

I possessori di PEC ricevono le comunicazioni di sanzione stradale nella casella di posta certificata e la notifica dell'atto, da cui decorrono i 90 giorni, è considerata dalla ricezione del messaggio di avvenuta consegna del messaggio.

Occorre quindi monitorare costantemente la propria pec in quanto gli atti si considerano consegnati anche se il destinatario non ha aperto o letto la comunicazione.

Riscatto laurea: nuovi chiarimenti INPS

Con il messaggio n. 1512 del 5 aprile 2022, l'istituto previdenziale ha diramato nuovi chiarimenti in ordine al riscatto del corso di laurea finalizzato a valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Si possono riscattare, per l'intera durata degli stessi o per singoli periodi, i seguenti titoli di studio:

- i diplomi universitari la cui durata non sia inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea la cui durata non sia inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione post laurea o conseguiti al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca;
- i titoli accademici durata triennale e le lauree specialistiche di durata biennale propedeutici alla laurea;
- i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, attivati a decorrere dall'anno accademico 2005-2006;
- i titoli universitari conseguiti all'estero che abbiano valore legale in Italia.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli relativi alle annualità di iscrizione fuori corso o a periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche nei regimi previdenziali del FPLD e AGO.

Per i soggetti inoccupati, il riscatto è ammesso se gli stessi non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e se non abbiano iniziato l'attività lavorativa; per tali soggetti il contributo da versare è pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche AGO vigente nell'anno di presentazione della domanda.

Con il messaggio citato, l'Inps chiarisce che, anche nel caso di periodi di studi universitari di durata inferiore a quella legale, per effetto ad esempio di riconoscimento da parte dell'ateneo di attività lavorative o professionali, è comunque possibile arrivare a riscattare un periodo pari alla durata legale del corso di studi.

Esistono due tipi diversi di riscatto, quello agevolato e quello ordinario; il costo del primo si aggira attorno ai 5.200 euro per ogni anno riscattato, per un totale che oscilla tra i 20 e i 25 mila euro in funzione della durata del corso di studi, mentre il costo del secondo è stabilito con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, e può arrivare ad oltre 100 mila euro.

Il pagamento dell'onere si effettua utilizzando l'Avviso di pagamento PagoPA stampabile attraverso il Portale dei Pagamenti, accedendo tramite le proprie credenziali di autenticazione dal seguente percorso: Prestazioni e servizi – Servizi - Portale dei pagamenti - Riscatti Ricongiunzioni e Rendite - Entra nel servizio.

L'accesso al Portale dei Pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall'Istituto.

In alternativa, è possibile richiedere l'invio tramite posta o email dell'Avviso di pagamento PagoPA al Contact center chiamando al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06 164164 da cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

Opzioni previdenziali per casalinghe e nei casi di assenza di contribuzione

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di percepire una pensione per il coniuge casalinga o che non abbia versato contributi. Il sistema previdenziale offre due opzioni di pensione per casalinghe e donne non lavoratrici (ossia non autonome, libere professioniste, Partite IVA o dipendenti presso aziende pubbliche e private), con pochi contributi o senza versamenti previdenziali, compresi i/le caregiver.

Si tratta in particolare della pensione casalinghe coperta dall'omonimo Fondo presso l'INPS e della pensione sociale. Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti per accedere a queste pensioni per casalinghe (anche uomini) e per donne senza contributi.

Chi non è titolare di pensione o forme di lavoro retribuito oppure chi lavora in part-time senza poter maturare una pensione minima può iscriversi e versare contributi al Fondo Casalinghe INPS. La domanda si fa online sul sito INPS e viene accolta in automatico. Si può iniziare a versare contributi non appena si ricevono i bollettini.

Il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, pensato per caregiver familiari uomini e donne, casalinghe e chi svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia, è una opzione facoltativa, a differenza dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici (che non dà diritto a pensione) obbligatoria tra 18 e 65 anni.

La pensione casalinghe è prestazione previdenziale accessibile da donne e uomini iscritti al Fondo Casalinghe tenuto presso l'INPS: al raggiungimento di almeno 5 anni di contributi, possono accedere ad una pensione, che può essere in alternativa a:

una pensione di inabilità riservata a coloro che abbiano una invalidità accertata a qualsiasi attività lavorativa;
una pensione di vecchiaia, a patto di aver compiuto almeno 57 anni d'età, oppure 65 anni nei casi in cui i versamenti non risultino sufficienti a maturare un assegno previdenziale pari almeno all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%.

Non c'è un importo prefissato per i versamenti, viene però richiesto un minimo di 26 euro al mese, e si ottiene un anno di contribuzione con il versamento di circa 310 euro. Se però i contributi versati non bastino a maturare una pensione casalinghe, allora questi restano silenti e in pratica si perdono; i contributi versati nel Fondo casalinghe, infatti, non possono essere utilizzati né per la ricongiunzione con i contributi in altre gestioni né per la totalizzazione (gratuita).

L'ammontare della pensione casalinghe dipende dai versamenti effettuati.

Con 35 anni di contributi minimi si può ottenere una pensione di mille euro mensili.

In generale l'importo della pensione viene determinato in base al metodo di calcolo contributivo, tenendo conto anche della rivalutazione periodica da parte dell'ISTAT del PIL.

La formula per il calcolo della pensione casalinghe è la seguente: $\text{Assegno pensione casalinghe} = (\text{montante contributivo} * \text{coefficiente di rivalutazione}) / 13$ (mensilità).

La domanda per la pensione casalinghe deve essere inviata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, da parte dei soli iscritti al Fondo che hanno raggiunto i requisiti richiesti.

I non iscritti ad alcun fondo o coloro che, pur essendo lavoratori non riescono a produrre un numero di contributi sufficiente a maturare i requisiti per la pensione, o ancora se si trovano senza nessun contributo, possono accedere alla pensione sociale con i seguenti requisiti:

- 67 anni di età (sia donne sia uomini);
- cittadinanza italiana o di altro Paese europeo purché iscritte all'anagrafe del Comune di residenza, o cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno di lungo periodo;
- residenza stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni (se si soggiorna all'estero per più di 29 giorni la prestazione viene sospesa per più di un anno e la pensione sociale revocata);
- in stato di bisogno comprovato da un reddito inferiore alla soglia aggiornata annualmente.

La pensione sociale ammonta a 468 euro al mese per 13 mensilità. Tale somma può essere integrata con la pensione di cittadinanza fino a un massimo di 780 euro.

La pensione sociale spetta, tuttavia, solo a condizione che non si superi una determinata soglia di reddito.

La pensione sociale spetta in misura piena a:

- senza reddito, se non coniugati;
- fino a un reddito di 6.079,45 euro annui, se coniugate.

La somma spetta in misura ridotta in caso di:

- coniugati con redditi cumulati con il coniuge compresi fino a 12.158,90 euro;
- coniugati con reddito personale annuo fino a 6.079,45 euro.

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTROCORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Ministero dell'Economia

Aggiornati al 1° gennaio 2022 i ruoli di anzianità dei Sovrintendenti, Assistenti e Agenti

La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha comunicato che, in data odierna, sono stati pubblicati sul portale interno doppiavela i ruoli di anzianità dei Sovrintendenti e degli Assistenti e Agenti che espletano funzioni di polizia, aggiornati alla data del 1° gennaio 2022.

Si rappresenta, infine, che sono in via di conclusione le attività di verifica ed elaborazione relative ai ruoli di anzianità dei Sovrintendenti Tecnici e degli Assistenti e Agenti Tecnici, all'esito delle quali gli stessi saranno pubblicati.

Illecita diffusione di video girati durante un controllo di Polizia

Risponde a titolo disciplinare l'appartenente alle forze dell'ordine che registra un video durante un controllo di Polizia e lo diffonde sui social esponendo il cittadino sottoposto a controllo ad una lesione di immagine con un danno alla reputazione.

Il principio è enunciato nella sentenza 00124/2022 del 13 febbraio 2022 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha rigettato l'impugnazione di un provvedimento di sospensione dal servizio irrogato a un dipendente della Polizia di Stato per aver registrato un video durante il servizio, nel corso di un controllo di Polizia e divulgato lo stesso su numerose chat rendendolo virale, ledendo, innanzitutto, il cittadino sottoposto a controllo che, a seguito dell'ampio eco avuto dalla vicenda sulla stampa, vedeva altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a proprio favore.

Invero, la notizia della divulgazione incontrollata del video girato dal poliziotto era stata riportata da organi di stampa e siti di informazione, esponendo l'Amministrazione a un verosimile danno d'immagine, anche a causa dell'inopportuno commento ironico che accompagnava le riprese.

Inoltre, a seguito di denuncia sporta da parte del cittadino immortalato nel video, si era instaurato un procedimento penale a carico del ricorrente per i reati previsti dall'art. 167, comma 2 del d.lgs. n. 196/2003, artt. 61, n. 9 e 595 commi 1, 2 e 3 del c.p.

Il Collegio ha confermato la sanzione ritenendo non sussistente la contestata violazione degli articoli 1, 4, 5 e 6 del d.P.R. 737 del 1981, né del principio di specialità, poiché, appunto, non risulta essere irragionevole la riconduzione della fattispecie sotto il combinato disposto di cui all'art. 6 e 4, nn. 10 e 18 del d.P.R. 737 del 1981.

Il Tribunale Torinese ha, altresì, precisato che l'avvio del procedimento penale, che impone, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 737/1981, la sospensione del procedimento disciplinare o ne impedisce la sua attivazione, va individuato nel momento in cui inizia la fase processuale, con l'esercizio dell'azione penale ossia con l'assunzione da parte del soggetto al quale è attribuito il fatto costituente reato della veste di imputato.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che "l'art. 11 del d.P.R. n. 737/1981 impone la sospensione del procedimento disciplinare nel caso di contestualità con il procedimento penale, il che si verifica quando il dipendente ha formalmente assunto la qualità di imputato nelle ipotesi tipizzate dal c.p.p. (Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2019, n. 4940 che richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2009, n. 1 e Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2015, n.1574; più di recente, TAR Piemonte, sez. I, 5 gennaio 2022, n. 9)".

Nella fattispecie in esame il procedimento disciplinare era stato correttamente attivato, posto che il ricorrente è stato indagato, ma non risulta che avesse assunto la formale condizione di imputato con l'esercizio dell'azione penale nelle forme di cui al c.p.p..

Irrilevante, secondo i giudici del TAR, in relazione all'analisi di tale censura, è altresì il fatto che il ricorrente abbia provveduto a risarcire il danno arrecato con la propria condotta, atteso che tale circostanza può avere rilievo in sede penale, ma non è dirimente sotto il diverso profilo disciplinare.

Multa illegittima per chi fa salire in auto la prostituta

Illegittima per eccesso di potere la norma del regolamento di polizia locale del Comune che sanziona con una multa di 500 euro il conducente che si ferma sulla pubblica via per far salire una prostituta, con la scusa che in tal modo intralcia il traffico.

La sicurezza pubblica è una materia di competenza statale, così come lo è l'iniziativa economica privata identificata con l'attività di prostituzione, i cui limiti possono essere stabiliti solo con legge dello Stato. Queste le precisazioni ricavabili dall'ordinanza della Cassazione n. 4927/2022.

Per la Cassazione, dunque, la sicurezza e la disciplina dell'attività economica, come quella della prostituzione, non sono materia sulle quali il Sindaco può intervenire, multando il conducente che si ferma per far salire in auto una prostituta.

Nel caso concreto il Giudice di Pace aveva annullato l'ordinanza di ingiunzione del pagamento della multa, previa disapplicazione del regolamento comunale di Polizia Locale. Il Comune appellava la decisione, ma il Tribunale respingeva l'appello evidenziando come "la previsione regolamentare in oggetto era in conflitto con una norma di tipo primario atteso che se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un'attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà d'iniziativa economica se non mediante leggi statali."

La Cassazione ha infine rigettato il ricorso del comune, confermando l'eccesso di potere del Sindaco in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del Dlgs. n. 261/2000, art. 54, comma 4, come sostituito dal D. L. n. 92/2008, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2008, art. 1, comma 1, nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza."

Come già precisato dalla stessa Corte di Cassazione del resto "deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se temporalmente delimitate "in quanto il principio di legalità sostanziale, che è alla base dello Stato di diritto, non consente di attribuire totale libertà all'organo amministrativo investito della funzione, neppure se la finalità è di tutelare un bene o un valore, è infatti "indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa."

Al riguardo occorre altresì ricordare che l'attività della prostituzione non è illecita, rientra tra le attività economiche e la stessa può essere limitata solo da norme statali, come sancito dalla Corte di Giustizia Europea. Regola che vale anche se, come ha fatto il Comune nel caso di specie, adduce la tutela del cittadino, perché deborderebbe comunque in una competenza esclusiva dello Stato.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siuip.it

SOSTIENI la "Fondazione Sicurezza e Libertà"
DONANDO IL TUO

5 X mille



codice fiscale

97864930587

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 22/2022 del 29 Maggio 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123